



COMUNE DI BAIANO

Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV)

Tel. 081-8243041 - Fax 081-8244345

Prot. 6398

Ordinanza n. 20 del 23/8/2012

OGGETTO: dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi 2012;

Il Sindaco

Vista la nota della Prefettura di Avellino prot. 2012-13348, acquisita al Prot. Gen. n. 5215/2012;

Visto il DPGR n. 184 del 27/6/2012 ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2012*", con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 02 luglio al 30 settembre 2012 disponendo, per lo stesso periodo, l'applicazione del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

Considerato:

- a) che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate di particolare pregio, suscettibili di rischio di incendio, anche a nocciolo;
- b) che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- c) che si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;
- d) la necessità di provvedere, con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Visti

- gli art. 50 e 54 del DLgs 267/2000;
- la legge 24/2/1992, n. 225;
- la legge 21/11/2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi);
- la legge regionale 7/5/1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'Allegato C concernente le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale";
- la DGR n. 1508 del 31/8/2007;
- il DLgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- gli artt. 449 e 650 del Codice penale.

REVOCA

la precedente Ordinanza n. 18 del 7/8/2012

ORDINA

Nel periodo dal 15 giugno 2012 al 30 settembre 2012, periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, è vietato:

- 1) bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati;
- 2) accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art. 14 della legge regionale 11/1996, e per una distanza da essi inferiore a 100 mt;
- 3) accendere fuochi dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;
- 4) nei boschi e nei pascoli:
 - far brillare mine
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
- 5) accendere fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km da essi. In ogni caso, le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 gg di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.

E' fatto obbligo:

- 6) ai proprietari di fondi agricoli incolti, orti, giardini, ecc... di provvedere alla pulizia degli stessi sia per problemi igienico-sanitari che per evitare pericoli di autocombustione.
- 7) ai proprietari di fondi fronteggianti strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei fondi stessi da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 50 mt dalla strada;
- 8) il decespugliamento laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).

DISPONE

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge 353/2000 (e cioè da un minimo di 1.032,91 € ad un massimo di 10.329,14 €) e della legge regionale n. 11/1996 (e cioè da un minimo di 51,65 € ad un massimo di 516,46 €

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 3/2003 fino ad un massimo di 500,00 €, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 5-6-7-8 della legge 353/2000 e dal Codice Penale.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul web istituzionale e con manifesti.

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICHIAMA

l'attenzione dei cittadini di segnalare l'avvistamento di un incendio e quant'altro ad una delle seguenti Autorità:

- Comando Polizia Municipale 081-8244132
- Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro 0825 902200

- Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale 0825-765670
- Arma dei Carabinieri 112
- Vigili del Fuoco 115
- Corpo Forestale dello Stato 1515
- Sala operativa Protezione Civile Regione Campania 800 232525
- Numero verde Regione Campania 800 449911

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

23 agosto 2012

Il Sindaco
F.to Enrico Montanaro